ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE



Patrocinatori Stragiudiziali Professione disciplinata dalla Legge 14 gennaio 2013 n.4

www.aneis.it

Sullo "strumentale" anche il Tribunale di Padova fa chiarezza

Con estrema lucidità e chiarezza il Giudice del Tribunale Civile di Padova dr. Guido Marzella chiarisce, come già fatto dalla Cassazione con la sentenza 26 settembre 2016 n. 18773, che la valutazione del danno biologico per lesioni di lieve entità è compito esclusivo del medico legale, a prescindere dall'accertamento strumentale che, qualora fosse ritenuto indispensabile, farebbe sorgere un palese contrasto tra la comune criteriologia medico legale e il contenuto delle disposizioni di cui all'art.32, comma terzo ter e quater della legge 27/12.

Dopo una breve esposizione volta a dirimere alcuni dubbi sull'ammissibilità dell'appello e sul valore dell'offerta avanzata dalla compagnia senza comprendervi anche le spese di lite, il Giudice Marzella entra nel vivo della questione e argomenta sul significato di visivamente intendendolo "come sinonimo di evidenza scientifica, riguardo al quale risultano ammessi ed utilizzabili tutti i criteri della semeiotica, essendo tra l'atro pacifico che il riscontro strumentale sia comunque da considerarsi alternativo rispetto a quello obiettivo. Una volta interpretata in tal modo l'espressione "visivamente", diviene quindi agevole concludere che l'art. 32 comma terzo quater richiede unicamente che la lesione sia suscettibile di un accertamento medico legale, requisito richiesto anche in passato.

E da una lettura coordinata di tale comma e di quello precedente discende che anche il comma terzo *ter*, relativo in via specifica al danno biologico permanente, richieda semplicemente, ai fini del risarcimento, che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, non essendovi alcuna plausibile ragione per cui un limite alla risarcibilità delle conseguenze della lesione del bene salute debba operare solo per i postumi permanenti e non per l'invalidità temporanea."

Continua spiegando che ci sono lesioni rilevabili solo strumentalmente come ad esempio una microlesione encefalica che risulta solo da un EEG alterato, come peraltro lesioni né strumentalmente né visivamente accertabili quale ad esempio una lussazione di spalla autoridotta. Pertanto può ben essere ritenuto sufficiente un dato clinico obbiettivo, purché scientificamente compatibile con l'evento lesivo, rilevato con i normali criteri della semeiotica medica, mentre "l'accertamento strumentale può essere decisivo nei casi di dubbia interpretazione ai fini del riconoscimento della lesione biologica."

Giustamente, come più volte tutti gli operatori del settore hanno detto, ritiene un mero *obiter dictum* il punto in cui la Consulta (sent. 236/14 – Giudice Morelli) afferma che non è risarcibile una lesione permanente di lieve entità in assenza dell'accertamento strumentale.

Anche sul danno morale il Giudice Marzella ha le idee chiare: esso infatti "pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non può ritenersi compreso in quest'ultimo" e pertanto deve "essere liquidato autonomamente, in ragione della differenza ontologica esistente tra essisenza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria." Va però allegato e provato, anche per presunzioni semplici, e questo il patrocinatore non lo deve mai dimenticare.

Quanto alle spese sostenute dal danneggiato appare opportuno sottolineare come sia stata risarcita la visita medico legale esperita *ante causam* in quanto documentata da idonea fattura, mentre non sia stata liquidata la spesa di CTP mancando la prova dell'esborso poiché agli atti risultava allegata solo una nota pro forma.

Riconosciute altresì le spese legali sostenute nella fase prettamente stragiudiziale della pratica ribadendo la facoltà del danneggiato, in ragione del suo diritto di difesa garantito dalla Costituzione, di farsi assistere da un legale di fiducia.

Insomma, una sentenza da leggere con attenzione e, unita alla recente cassazione 18773/16, tenere sempre presente nelle trattative con le Compagnie e perché no, anche nella predisposizione degli atti di citazione, per argomentare in maniera chiara sullo strumentale e sulla sua quasi totale inutilità.

Anche i Medici Legali dovrebbero farne tesoro e riprendersi a pieno diritto quei ferri del mestiere che un legislatore disattento, o forse partigiano, aveva loro cercato di sottrarre.